

# **Trust di opere d'arte e altri veicoli di protezione del patrimonio artistico di famiglia**

***Desk Tax-Legal Art***

**ClubIN Ticino**

**Arte: tutela patrimoniale e fiscalità**

***Martedì, 17 Aprile 2018***

***Ore 18.00***

***Hotel de la Paix***

***Via Cattori 18 - Lugano***

## **TRUST**

Istituto di diritto anglosassone, riconosciuto in Italia per effetto della Convenzione de L'Aja

Si tratta di uno strumento giuridico flessibile che permette a:

- un soggetto (***disponente o settlor***) di attribuire tutto o parte del suo patrimonio
- in un fondo separato (***trust fund***)
- intestato e gestito da un altro soggetto (***trustee***), vincolato da un preciso rapporto fiduciario con il primo
- a beneficio di altri soggetti (***beneficiari***)

Il controllo circa l'operato del *trustee* e il rispetto del vincolo fiduciario è normalmente affidato ad un altro soggetto (o più) (***guardiano o protector***)

## ***TRUST***

Il *trust fund* costituisce un patrimonio separato, non è “aggredivibile” dai creditori dei *settlor* né da quelli del *trustee* né da quelli dei beneficiari

La flessibilità del *trust* consente l’attribuzione di un ampio livello di discrezionalità al *trustee* nella gestione del patrimonio così come di varie condizioni e limiti a cui possono essere sottoposti i diritti (patrimoniali e non) dei beneficiari

## TRUST

- **Settlor:** il titolare originario che decide di attribuire il suo patrimonio al *trust*, spossessandosene sostanzialmente e formalmente, di modo che sia destinato a una serie di finalità da lui stesso prestabilite
- **Trustee:** il soggetto, persona fisica o giuridica (ad esempio una *trust company* etc.), formalmente titolare del *trust fund* fiduciariamente vincolato a:
  - ✓ amministrarlo e
  - ✓ dispornesecondo le disposizioni del *settlor*, prestabilite nell'atto di *trust*.  
Il *Trustee* può essere revocato e prevedersi una successione del *Trustee*
- **Beneficiari:** i soggetti che, in base all'atto di *trust*, vantano vari diritti (patrimoniali e non) sul *trust fund*. L'atto di *trust* può prevedere limiti di vario genere e fare in modo che taluni dei beneficiari possano godere dei relativi diritti in diversa misura ovvero al verificarsi – o meno – di determinate condizioni
- **Protector:** (facoltativo) controlla l'operato del *Trustee* e il rispetto del vincolo fiduciario. Ad es. può essere prevista la revoca del *Trustee* su iniziativa del *Protector*

È necessario porre attenzione ai profili sostanziali, ad esempio la distinzione netta dei ruoli, che rilevano dal punto di vista fiscale, ai fini del riconoscimento del trust da parte dell'Amministrazione finanziaria.

## ***TRUST***

- Il *trust* è il solo istituto che consente di disporre per una successione che travalica la generazione immediatamente successiva
- Il *trust* implica un reale spossamento di beni
- Fondamentale la scelta del/dei *protectors*
- Il *trust* può essere utilizzato unitamente a una struttura societaria e/o al patto di famiglia

## ***TRUST QUALE VEICOLO DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI FAMIGLIA***

- L'utilizzo del *trust* si rivela molto prezioso in ordine alle modalità di gestione e trasferimento del patrimonio artistico di famiglia. Il *trust*, grazie al suo carattere multiforme e plasmabile, consente ai titolari di patrimoni artistici/ collezioni:
  - di mantenerne l'unitarietà nel tempo;
  - di assicurare una efficiente e continua attività di conservazione e valorizzazione delle opere d'arte che loro appartengono;
  - di gestire anche le modalità di diversificazione delle varie componenti patrimoniali al fine di ottimizzare il rischio economico.

## ***TRUST QUALE VEICOLO DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI FAMIGLIA***

- Il *trust* si manifesta molto utile nell'ambito dei processi successori in quanto consente ai titolari di patrimoni artistici di assicurarne la successione e la protezione secondo regole e modalità "*tailor made*".
- La gestione patrimoniale del patrimonio artistico e delle modalità di valorizzazione e smobilizzo

## ***ALTRI STRUMENTI E VEICOLI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI FAMIGLIA***

- **il mandato fiduciario:** è un negozio giuridico mediante cui una parte trasferisce fiduciariamente uno o più beni a un altro soggetto, perché quest'ultimo li amministri in modo professionale per la realizzazione di un interesse del fiduciante.
- **la fondazione:** (cfr. artt. 14 e ss. c.c.) è un'organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico.
- **il fondo patrimoniale:** è un istituto giuridico che consente di destinare un patrimonio – costituito anche da opere d'arte – al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sottraendolo alla possibilità di soddisfacimento di eventuali creditori.



## ***ALTRI STRUMENTI E VEICOLI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI FAMIGLIA***

- **l'atto di destinazione:** è un atto unilaterale e ha come effetto l'apposizione di un vincolo sul bene destinandolo ad uno scopo ben preciso (scopo che deve obbligatoriamente consistere nella realizzazione di interessi meritevoli di tutela).
- **il patto di famiglia:** è un contratto con il quale l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda (o le quote partecipative sociali) a uno o più discendenti e nel contempo potrebbe assegnare ad altri discendenti, in compensazione, opere artistiche, eventualmente unitamente a denaro e altri beni.

## ***TRUST PER LA GESTIONE DI IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO***

- Beneficiari del reddito da locazione, i disponenti e, alla morte di ciascuno, i rispettivi eredi legittimi
- Beneficiari finali, i discendenti dei disponenti
- Una trust company quale trustee o un trustee di fiducia del disponente
- Obbligo di rendiconto trimestrale del trustee ai disponenti
- Durata: il trust termina decorsi sei mesi dalla morte dell'ultimo dei disponenti
- Impiego del reddito del fondo in trust: pagare le spese di manutenzione dell'immobile, le spese del trust (compenso del trustee e le imposte) e tenere il residuo reddito a disposizione dei beneficiari del reddito
- Diritti dei disponenti (sono diritti personali che non si trasmettono agli eredi), sono ad esempio la possibilità di porre fine al trust anticipatamente o di revocare anche senza giusta causa il trustee

## ***TRUST PER LA TRASMISSIONE (GENERAZIONALE) DI COLLEZIONE DI OPERE D'ARTE***

- Conservare l'integrità del patrimonio storico per un periodo sufficiente ad impedirne la dispersione.
- Mantenere il possesso del patrimonio in capo alla famiglia cui storicamente è riconducibile.

## ***TRUST PER LA DEVOLUZIONE DEI BENI A FONDAZIONE, ENTI PUBBLICI O ECCLESIASTICI***

- Disponente: il mecenate che trasferisce nel trust la proprietà della sua collezione.
- Irrevocabilità del trust (fugando qualsiasi problema successorio).
- Beneficiario del trust: la fondazione che ha diritto di detenere la collezione senza essere aggredibile dai propri creditori.
- Beneficiari finali: i discendenti dei disponenti.
- Trustee: lo stesso disponente, la fondazione e un professionista di comune fiducia delle parti.
- Durata del trust: il trust termina il giorno in cui la fondazione avrà dato adeguata dimostrazione di serietà ed idoneità all'adempimento degli obblighi (*tailor made*).
- Alla scadenza del trust, il trustee trasferirà la proprietà della collezione alla fondazione.

## Contatti:

Avv. Gianluigi Serafini: 051 4073200 [g.serafini@lslex.com](mailto:g.serafini@lslex.com)

Avv. Marta Marin: 051 4073200 [m.marin@lslex.com](mailto:m.marin@lslex.com)

## Sedi

**Bari**

**Bologna**

**Brescia**

**Firenze**

**Lecco**

**Milano**

**Padova**

**Roma**

**Torino**